

(ALLEGATO A)

1) Criteri per la distribuzione proporzionale alle Regioni:

- a) Per determinare il numero di coordinatori da assegnare ad ogni regione si considera il numero totale degli aderenti e lo si divide per 70. Il quoziente così ottenuto è a sua volta utilizzato come divisore del numero di aderenti della singola regione: il risultato ottenuto, considerato il numero intero, rappresenta il numero di coordinatori da assegnare alla regione.
- b) Alle regioni che, nel calcolo del punto a) ottengono come risultato 0, ma il cui numero di aderenti è uguale o superiore a 20, è assegnato un coordinatore. Le Regioni che non hanno almeno 20 aderenti sono considerate come province e assegnate dal Coordinamento alla Regione confinante o, nel caso di più Regioni confinanti, a quella ritenuta più adatta tenuto conto del contesto geografico, politico e organizzativo.
- c) I restanti coordinatori sono assegnati con decisione del Coordinamento Nazionale alle Regioni che hanno un resto uguale o superiore a 0,50 con priorità definite dal Coordinamento Nazionale tenendo conto della dimensione geografica della Regione, della distribuzione degli aderenti nella stessa e del numero di coordinatori già assegnati al punto a).

2) Criteri per la determinazione dei coordinatori nazionali a livello regionale:

- a) i candidati e le candidate sono espressi dalle assemblee territoriali nell'ambito della rispettiva assemblea regionale;
- b) * candidat* vengono suddivisi in due liste rappresentative di generi diversi;
- c) l'aderente ha un numero di voti pari all'80% dei coordinatori da eleggere in quella regione e può suddividere i propri voti tra i candidati nelle due liste;
- d) risultano eletti i candidati e le candidate che hanno ottenuto più voti nella singola lista scalando poi alternativamente fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

3) Criteri per la determinazione dei coordinatori nazionali su listino nazionale:

- a) i/le candidat*, ammess* con i criteri previsti dagli articoli 8 e 13 dello Statuto, vengono suddivisi in due liste rappresentative di generi diversi;
- b) l'aderente può votare complessivamente fino a 8 candidat* scelti tra le due liste;
- c) risultano eletti i candidati e le candidate che hanno ottenuto più voti nella singola lista scalando poi alternativamente fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.